



Comune di Parma

ALLEGATO C

SETTORE MANUTENZIONI E FACILITY MANAGEMENT
S. O. Economato e provveditorato

CAPITOLATO SPECIALE

Oggetto: Fornitura di arredi per Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Parma per l'a. s. 2025/2026.

Art. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

1.1 Il presente documento regola l'affidamento da parte del Comune di Parma della fornitura di arredi per Scuole e Nidi d'Infanzia le cui caratteristiche sono meglio esplicitate nell'allegato B.

1.2 Gli articoli devono rispettare le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato B, nonché i Criteri ambientali minimi relativi agli *Arredi per gli esterni* adottati con DM 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. n. 69 del 22 marzo 2023.

1.3 L'importo complessivo del contratto è stimato in misura inferiore ad € 140.000,00 (Iva esclusa). L'Amministrazione si impegna esclusivamente per gli articoli che verranno effettivamente acquistati in base alle esigenze dell'Ente.

1.4 Il contratto avrà durata dalla data di aggiudicazione fino al 31/12/2025.

Art. 2 – STIPULA DEL CONTRATTO

2.1 Dopo l'affidamento farà seguito la stipula di regolare contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 3 – GARANZIA DEFINITIVA

3.1 Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, la ditta è tenuta a versare la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo netto contrattuale, da costituire con le seguenti modalità:

☐ Cauzione versata al Tesoriere del Comune di Parma INTESA SANPAOLO S.p.A.

IBAN: IT07 G030 6912 7650 0000 0000 618

CAUSALE: "Garanzia definitiva – Fornitura di arredi per Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Parma per l'a. s. 2025/2026"

☐ fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del D.L. n. 135/2018, convertito, con

**Comune di Parma****SETTORE MANUTENZIONI E FACILITY MANAGEMENT**
S. O. Economato e provveditorato

modificazioni, dalla L. n. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26, comma 1.

3.2 La garanzia fideiussoria deve avere efficacia per tutta la durata del contratto e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c., nonché l'operatività della fideiussione medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 4 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

4.1 La consegna dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 5 settembre 2025 presso i luoghi che saranno indicati in occasione dell'emissione dell'ordine di fornitura.

4.2 La consegna e il montaggio dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte, tassativamente effettuati in giorni e orari stabiliti al fine di evitare interferenze e accompagnati dai documenti previsti dalla vigente normativa e redatti su carta intestata.

4.3 Nel caso in cui emergano imperfezioni e/o difformità del materiale oggetto della fornitura dalle caratteristiche richieste, il Comune ha il diritto di respingere e la ditta l'obbligo di ritirare il bene che, all'atto della consegna, risultasse di caratteristiche diverse da quelle previste o, per altre ragioni, inaccettabili. La ditta, in tale ipotesi, dovrà provvedere alla sostituzione del bene nel termine di trenta (30) giorni, con altro corrispondente alla qualità stabilita. Qualora il fornitore non provveda alle sostituzioni di cui sopra, l'Amministrazione può acquistare i beni da altri, ponendo a carico del fornitore stesso le maggiori spese.

Art. 5 – ASSISTENZA POST-VENDITA

5.1 Gli articoli devono essere coperti da una garanzia minima, in normali condizioni d'uso, di anni 1 (uno), fatta salva l'eventuale maggior garanzia prevista dai CAM. La garanzia decorre dalla data di consegna dei beni e si intende comprensiva delle spese di chiamata, nonché della manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione o sostituzione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi. In tali casi, si applica l'art. 4.3.

Art. 6 – REVISIONE DEI PREZZI

6.1 Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 % dell'importo complessivo del contratto, le parti possono chiedere la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023.

6.2 La richiesta dev'essere inoltrata all'indirizzo PEC comunediparma@postemailcertificata.it, allegando la documentazione che giustifichi e/o supporti la richiesta stessa. La revisione dei prezzi ha effetto esclusivamente per gli ordini inviati successivamente all'approvazione della revisione da parte della Stazione Appaltante.

Art. 7 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE



7.1 Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva di integrare l'affidamento nella misura del 20 % in caso di aumento del fabbisogno di arredi. In tal caso, l'Amministrazione può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni e quest'ultimo non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

7.2 Nel corso dell'esecuzione possono essere richieste dall'Amministrazione appaltante modifiche non sostanziali al contratto. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Amministrazione appaltante.

Art. 8 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

8.1 L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura, salva la disciplina di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023. Il ricorso al subappalto è da dichiarare in sede di presentazione dell'offerta e non è autorizzabile oltre la percentuale stabilita dal sopracitato art. 119.

8.2 È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Art. 9 - PENALI

9.1 Qualora la consegna risulti effettuata in ritardo rispetto ai termini previsti, l'Amministrazione applicherà una penale pari all'1,5 per mille sul valore della merce non consegnata nei termini, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna, salvo ritardi imputabili all'Amministrazione, oltre all'eventuale risarcimento dei danni causati da tale ritardo.

9.2 La penale sarà applicabile sino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni solari, a far data dal termine stesso e sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore, trascorsi i quali il Comune potrà avvalersi della clausola di affidamento in danno a terzi della fornitura, con addebito degli eventuali costi sostenuti e fatto salvo l'applicazione del maggior danno.

9.3 Prima di applicare la penale, l'Amministrazione invierà una comunicazione formale via PEC al fornitore. A quest'ultimo è concesso un termine di 10 (dieci) giorni per le controdeduzioni, trascorso il quale - o nel caso in cui le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide - l'Amministrazione provvederà all'applicazione della penale.

9.4 In caso di reiterati ed immotivati ritardi, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., e porre in essere tutti i provvedimenti necessari per ottenere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 Oltre a quanto previsto dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti circostanze:

- a) inosservanza della disciplina del subappalto;
- b) violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma



3, del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” e del Codice di Comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di GC n. 720 del 18/12/2013 e da ultimo modificato con Deliberazione di GC n. 217 del 30/06/2021;

c) mancato rispetto, da parte dell’aggiudicatario, dei patti sindacali in vigore e delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni.

In tali casi, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione via PEC. L’Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

10.2 Nei casi di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 11 – RECESSO

11.1 L’Amministrazione può recedere dal contratto ai sensi dell’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, con un preavviso di almeno 20 giorni da comunicare all’Appaltatore tramite PEC.

ART. 12 – ESECUZIONE O COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON L’ORIGINARIO AFFIDATARIO

12.1 Nei casi di cui all’art. 124 del d.lgs. n. 36/2023, l’affidamento al nuovo operatore economico avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

Qualora l’operatore economico interpellato motivi l’impossibilità di eseguire il contratto alle condizioni iniziali, la Stazione appaltante si riserva di stipulare un nuovo contratto per l’esecuzione o il completamento delle prestazioni alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato.

Art. 13 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

13.1 L’aggiudicatario deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi, tutte le norme e tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. In particolare l’Appaltatore ha i seguenti obblighi:

▮ osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. ed, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi;

**Comune di Parma****SETTORE MANUTENZIONI E FACILITY MANAGEMENT**
S. O. Economato e provveditorato

☐ ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, adeguatamente informato e formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di mezzi e attrezzature atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

13.2 In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

14.1 La fattura dovrà essere intestata a: Comune di Parma – S.O. Economato e Provveditorato – Parma, Largo Torello De Strada 11/A (43121). Il codice univoco da utilizzare per l'inoltro delle fatture al Comune di Parma è UFQSY8.

14.2 Il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato, previo ricevimento di regolare fattura, entro il termine di 30 giorni dalla verifica di conformità da effettuare entro 7 giorni dalla consegna della merce.

Art. 15 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

15.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della L. 136/2010, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

15.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

15.3 L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

16.1 Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Parma.

Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

17.1 La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente atto. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, l'Amministrazione non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

17.2 Per quanto non previsto nel presente atto, si fa espressamente riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

Art. 18 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE N. 679/2016



SETTORE MANUTENZIONI E FACILITY MANAGEMENT
S. O. Economato e provveditorato

1. Premessa. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Parma, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Parma, con sede legale in Parma, Via Repubblica n. 1, nella persona del Sindaco pro-tempore. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10 al Comune di Parma, Ufficio relazioni con il pubblico, via e-mail urp@comune.parma.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali. Il Comune di Parma ha designato il Responsabile della protezione dei dati a cui è possibile rivolgersi scrivendo a dpo@comune.parma.it.
4. Responsabili del trattamento. L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento. I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento. Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Parma per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attività correlate.
7. Destinatari dei dati personali I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al solo scopo di procedere all'istruttoria della pratica.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.
9. Periodo di conservazione. I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: • di accesso ai dati personali; • di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; • di opporsi al trattamento; • di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.



Comune di Parma

SETTORE MANUTENZIONI E FACILITY MANAGEMENT
S. O. Economato e provveditorato

11. Conferimento dei dati. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere all'istruttoria da Lei richiesta.